



## **SCHEMA TECNICA**

# **TFS - TFR**

## **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO**





# SCHEDA TECNICA

## IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

### COSA È

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. L'importo è determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

A partire dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua presa a base del calcolo per i lavoratori pubblici non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi.

### A CHI SPETTA

Hanno diritto al Tfr:

- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate"
- i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.

### QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per i dipendenti **cessati dal servizio dal 1° gennaio 2014 in poi** e che alla stessa data hanno maturato i requisiti per il pensionamento, i trattamenti di fine rapporto vengono corrisposti come segue (*legge 147/2013, art. 1 comma 484*):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente;
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Per i dipendenti **cessati dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013**, le indennità di fine rapporto vengono corrisposte come segue (*decreto legge n. 78/2010, art.12 comma 7*):

- se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro, in unica soluzione**;
- se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**, in due rate annuali, la prima pari a 90.000 euro e la seconda pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In tal caso la prima somma è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.



# IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO – TFS

## COSA È

I trattamenti di fine servizio (Tfs) comunque denominati sono le prestazioni spettanti quale somma una-tantum al termine del servizio ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti prima del 1° gennaio 2001.

La tipologia di Tfs spettante dipende dall'amministrazione presso la quale si presta servizio:

- **indennità premio di servizio** per i dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel;
- **indennità di buonuscita** per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato;

Rimane in **trattamento di fine servizio** (TFS buonuscita) tutto il personale cosiddetto “non contrattualizzato” (ad esempio militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.), anche assunto successivamente al 31 dicembre 2000.







# INDENNITÀ DI BUONUSCITA

L'indennità di buonuscita è la somma corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.

Il diritto alla buonuscita (o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell'interessato, rivolto all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici o all'amministrazione di appartenenza, dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso.

## A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas) gestito dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici con almeno un anno di iscrizione.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Al personale non contrattualizzato (ad esempio militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.), anche se assunti successivamente a tale data, continua ad applicarsi la disciplina dell'indennità di buonuscita.

## COME SI CALCOLA

La prestazione da liquidare viene determinata moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (*DPR 1032 del 29/12/1973 e successive modifiche*).

A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione non può eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi viene trascurata.

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

## QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014 e sono cessati dal servizio a partire dalla stessa data, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (*legge 147/2013, art.1 comma 484*):

- **in unica soluzione** se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- **in due rate annuali** se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente;
- **in tre rate annuali** se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

## DIPENDENTI CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (*decreto legge n. 78/2010, art. 12 comma 7*):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In questo caso





